



# Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

Al Ministero della Transizione Ecologica  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la  
qualità dello Sviluppo  
Divisione V - Sistemi di Valutazione Ambientale  
PEC: [cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Oggetto: [ID:5823] “PIANO PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA SOSTENIBILE DELLE AREE IDONEE (PiTESAI)” – CONSULTAZIONE SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE AI SENSI DEL COMMA 5 DELL’ART. 13 DEL D.LG. 152/2006 E S.M.I. – FASE DI VAS – RIF. PRATICA ALP VAS 852.**

Si fa riferimento alla nota della Regione Friuli-Venezia Giulia di pari oggetto del 02 settembre 2021, pubblicata il 06 settembre 2021 nella sezione “osservazioni del pubblico” della procedura di VAS per il PiTESAI, del portale web delle valutazioni ambientali del Ministero della Transizione Ecologica.

Con tale nota, la Regione in parola, nel trasmettere le proprie osservazioni a codesta Direzione Generale, come soggetto competente in materia ambientale ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.Lgs.152/2006 nell’ambito del processo di VAS, per l’esame del Rapporto ambientale (RA), ha altresì rappresentato che con riferimento:

- 1) “alla Tabella 2.2-4: Distribuzione tra Regioni delle concessioni di coltivazione conferite in terraferma – (pag. 123, Proposta di piano). OSSERVAZIONE: Nella tabella risulterebbe che in Regione Friuli Venezia Giulia è vigente al 2021 n. 1 concessione di areale pari a 0,06 km<sup>2</sup>, e al 2019 sempre n. 1 pari a 0,99 km<sup>2</sup>. Si tratta di un errore materiale in quanto NON sono vigenti titoli ai fini della ricerca e utilizzo di idrocarburi in Regione. Anche da una verifica dei dati cartografici sullo stesso sito del MISE, l’intero areale ricade nel vicino territorio della Regione Veneto”;
- 2) “alla Tabella 1.3-1: Elenco delle Categorie ambientali e dei vincoli individuati per l’elaborazione del PiTESAI (pag. 37-39, Proposta di piano); Tabella 2.3-1: Strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti in ambito terrestre (pag. 32, Rapporto preliminare). OSSERVAZIONE: Si ritiene che le opere di presa presenti nelle concessioni di acque minerali e termali rilasciate ai sensi del r.d. 1443/1927 riconducibili all’articolo 94 comma 2, nonché le opere di presa di concessioni geotermiche rilasciate ai sensi del d.lgs. 22/2010, entrambe risorse riconosciute come patrimonio indisponibile regionale, e soggette a normativa mineraria debbano essere oggetto del medesimo vincolo assoluto già previsto nel PiTESAI per le Aree protette ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 94, limitatamente al comma 4. Le opere di presa sono riportate sul sito della regione tramite EagleFVG”;
- 3) al “RA a pag 231 rimanda alla possibilità di visionare e consultare gli elaborati di Carta della Natura al seguente link: <https://www.isprambiente.gov.it/it/servizi/sistema-carta-della-natura/index> A titolo collaborativo nell’ottica dell’aggiornamento degli stati cartografici del PiTESAI si osserva che

Divisione VII UNMIG - Valutazioni e normativa tecnica nel settore geo risorse - Sezione laboratori e servizi tecnici

Via Molise, 2 – 00187 Roma

Tel: (+39) 06 4705 2147 – email: [alessandra.fagiani@mise.gov.it](mailto:alessandra.fagiani@mise.gov.it)

Pec [dgisseg.div07@pec.mise.gov.it](mailto:dgisseg.div07@pec.mise.gov.it)



*nel sito indicato, vengono riportate delle versioni di Carta della Natura datate 2017. Si informa a che a conclusione dello svolgimento della fase di scoping è subentrata una nuova versione che supera la versione indicata dal RA, in quanto ISPRA e la Regione FVG, hanno ritenuto di produrre un aggiornamento, vista la disponibilità di maggiori dati di base ed informazioni territoriali per realizzare uno strumento di conoscenza più aggiornato e di superiore dettaglio comprendente un numero superiore di tipologie di habitat, anche al seguito del passaggio del comune di Sappada alla Regione FVG. I lavori di revisione risalgono a giugno 2021, e figurano pubblicati nei rispettivi portali ISPRA e Regione. Gli elaborati di Carta della Natura della Regione FVG nella versione di livello regionale, sono consultabili e disponibili nel sito del Portale Cartografico IRDAT della regione FVG e visualizzabili nel webgis dello stesso portale. I dati di livello nazionale sono disponibili su richiesta presso ISPRA.”*

Al riguardo, questa Direzione, in qualità di Autorità proponente il Piano, ritiene utile fornire di seguito puntuali risposte finalizzate a favorire una maggiore chiarezza ed esaustività sugli aspetti rilevati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia rispetto al documento “Proposta di Piano” in consultazione.

Relativamente al:

**punto 1)** predetto: questa Amministrazione conferma che per mero errore materiale è presente nel documento Proposta di Piano il refuso sopra rappresentato dalla Regione. Nei database e anche sul sito ufficiale, nonché sul sito cartografico di questo Ministero, come rilevato anche dalla Amministrazione regionale, non esiste ad oggi nessuna concessione di coltivazione di idrocarburi sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. Il dato presente nella proposta di Piano, fa riferimento ad una precedente concessione che ricadeva nella vicina Regione Veneto prima che fosse effettuata nel febbraio del 2019 una specifica riduzione/riperimetrazione dell’area afferente alla concessione, che allo stato attuale risulta pertanto non più presente nella Regione Friuli Venezia Giulia.

**punto 2)** predetto: si precisa che le concessioni di acque minerali e termali, che il Regio Decreto n. 1443 del 1927 riconduce nell’ambito delle “miniere”, oggi di competenza regionale, nonché i permessi e le concessioni geotermiche di cui al D.lgs. 22/2010, non sono oggetto del Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI), che ha lo scopo specifico “... di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle **attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi** sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse”.

**punto 3)** predetto: circa l’informazione fornita sulla Carta della Natura datata 2017 all’interno del RA e della successiva versione disponibile aggiornata del giugno 2021, si rappresenta che questa Amministrazione ne terrà conto in fase di stesura finale degli elaborati di cui al Piano in parola, in accordo con Ispra.

In merito infine, alla seguente osservazione dell’Ente tutela Pesca ETP riportata a pagina 2 della nota della Regione in parola:

*“Si precisa che non risulta chiaro se le attività previste possano riguardare specificamente anche alcune delle acque interne del Friuli Venezia Giulia, oltre che le aree costiere e marine. Sarebbe quindi opportuno che i futuri approfondimenti chiariscano meglio questo aspetto. Una possibile interferenza da evidenziare è quella di possibili opere di connessione fra le eventuali strutture da insediare in mare e la rete di distribuzione a terra, che potrebbero interferire con corsi d’acqua. Si suggerisce inoltre di tenere adeguatamente in considerazione l’aspetto, più generale, dell’esigenza preminente di non continuare ad emettere gas climalteranti e di conservare quindi il più possibile i serbatoi naturali sotterranei senza sfruttamento. A seguito delle continue emissioni, l’incidenza dell’innalzamento di temperatura e della modifica del regime delle piogge può mettere in serio pericolo la sopravvivenza della fauna ittica (già circa il 40% delle specie di pesci d’acqua dolce si*



*trova in cattivo stato di conservazione) e degli ambienti acquatici della nostra regione.”*

si rimanda specificatamente alle successive fasi procedurali della Valutazione Ambientale Strategica in corso sul Piano in parola.

Infine, per ulteriore chiarimento si richiama che le aree marine adiacenti le coste della Regione Friuli Venezia Giulia sono già vietate all'esplorazione e coltivazione di idrocarburi in virtù dell'art. 6, comma 17, D.Lgs. 152/2006 che dispone il divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree marine protette nonché nelle 12 miglia dalla linea di costa e dal perimetro esterno delle citate aree protette; ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, della legge 9/1991 e s.m.i e dell'art. 8 del D.L. 122/2008 sono altresì vietate le predette attività nelle acque del Golfo di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Dott. Mariano Grillo)*